



Regolamento per l'iscrizione degli studenti e delle studentesse alla CSdL

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di iscrizione alla Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSdL) degli studenti e delle studentesse in età lavorativa in relazione all'obbligo scolastico, cittadini e cittadine sammarinesi o residenti nella Repubblica di San Marino, nonché degli studenti e delle studentesse fuori sede che frequentano l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, al fine di promuovere la partecipazione attiva e la rappresentanza delle giovani generazioni nel mondo del lavoro e nella società.

Art. 2 – Requisiti di iscrizione

Possono iscriversi alla CSdL in qualità di studenti e studentesse:

- I cittadini e le cittadine sammarinesi o residenti anagraficamente nella Repubblica di San Marino in età lavorativa in relazione all'obbligo scolastico e iscritti/e a una scuola secondaria superiore o a un corso universitario (in San Marino o all'estero);
- Gli studenti e le studentesse in età lavorativa in relazione all'obbligo scolastico, non residenti, regolarmente iscritti/e e frequentanti una scuola secondaria superiore o un corso presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Art. 3 – Quota di adesione

La quota annuale di adesione per studenti e studentesse è fissata in Euro 5,00 (cinque/00). Il versamento della quota dà diritto all'iscrizione per l'intero anno solare.

Art. 4 – Diritti degli studenti e delle studentesse iscritti/e

Gli studenti e le studentesse iscritti/e alla CSdL:

- Hanno diritto alla rappresentanza e partecipazione all'interno delle strutture organizzative e Dirigenziali della CSdL previste dallo Statuto, come disciplinato dai successivi articoli;
- Hanno diritto a ricevere assistenza, consulenza e informazioni in merito a diritti sindacali, orientamento al lavoro e tematiche affini, ovvero alle medesime tutele e condizioni previste per i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati e le pensionate iscritti/e alla CSdL;
- Hanno diritto a ricevere la Carta dei Servizi CSdL, con la possibilità di usufruire di tutte le convenzioni e agevolazioni già attive per gli/e iscritti/e ordinari/e.

Art. 5 – Rappresentanza degli studenti e delle studentesse

Ad inizio anno scolastico, la CSdL convoca un'assemblea generale degli studenti e delle studentesse iscritti/e, distinta tra scuola secondaria superiore e università, durante la quale si procederà all'elezione, mediante votazione a scrutinio segreto, del/della rappresentante o dei/delle loro rappresentanti, distinte/i tra chi frequenta le scuole secondarie superiori e l'Università.

- Il diritto di voto passivo è riservato a coloro i/le quali abbiano raggiunto la maggiore età.
- Possono essere eletti/e un/una rappresentante ogni 15 iscritti/e.
- Superato il numero di 3 rappresentanti, sarà possibile eleggere un/a ulteriore rappresentante ogni ulteriori 30 iscritti/e.

- I/le rappresentanti convocano almeno tre (3) assemblee all'anno con la totalità degli/le iscritti/e, indicando l'Ordine del Giorno, e si rapportano con il/ la Segretario/a Confederale con la delega alle politiche giovanili.
- I/le rappresentanti sono convocati/e alle Assemblee dei Delegati CSdL e/o agli Attivi dei Quadri Unitari;
- La CSdL fornisce il materiale e gli spazi necessari per lo svolgimento delle assemblee studentesche.

Art. 6 – Partecipazione ai Congressi

Nei tempi previsti dal Regolamento Congressuale, i/le rappresentanti degli studenti e delle studentesse organizzano la propria Assemblea Congressuale Studentesca e, tramite votazione segreta, eleggono i/le delegati/e che partecipano al Congresso Confederale.

Il numero dei/delle delegati/e eleggibili è determinato in rapporto di 1 ogni 30 iscritti/e. I/le Delegati/e possono candidarsi per far parte del Direttivo Confederale. È garantita la elezione di un/una Delegato/a, a condizione che i/le candidati/e siano almeno 3.

Art. 7 – Validità e aggiornamenti

Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Direttivo Confederale.

Regolamento per l'elezione del/della Rappresentante degli studenti e delle studentesse iscritti/e alla CSdL

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei/delle Rappresentanti degli studenti e delle studentesse iscritti/e alla CSdL.

Art. 2 – Diritto di voto e candidatura

Hanno diritto di voto tutti gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti/e alla data di convocazione dell'assemblea elettiva.

Possono candidarsi alla carica di Rappresentante degli studenti e delle studentesse tutti/e coloro che risultano iscritti/e da almeno 30 giorni alla data di convocazione dell'assemblea elettiva.

Art. 3 – Durata del mandato

Il mandato del/della Rappresentante ha durata annuale.

Art. 4 – Convocazione dell'assemblea elettiva

L'assemblea elettiva viene convocata almeno una volta l'anno dalla CSdL, con preavviso di almeno 15 giorni, tramite email e canali social ufficiali.

La convocazione deve indicare data, ora, luogo e modalità di svolgimento delle votazioni.

Art. 5 – Modalità di espressione della candidatura

Le candidature devono essere presentate in forma scritta entro 5 giorni dalla data dell'assemblea, tramite email o modulo predisposto.

Ogni candidatura deve contenere:

- Nome e cognome del/della candidato/a;
- Documento di identità valido;
- Breve presentazione o programma (facoltativo).

Art. 6 – Modalità di votazione

La votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione unanime dell'assemblea. Ogni votante può esprimere una sola preferenza. È eletto/a il/la candidato/a che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede a un ballottaggio tra i/le candidati/e più votati/e.

Art. 7 – Decadenza e sostituzione

Il/la Rappresentante decade automaticamente dal ruolo in caso di:

- Perdita dei requisiti di iscrizione;
- Dimissioni volontarie;
- Comportamenti contrari agli obblighi statutari;

In caso di decadenza o dimissioni, il/la Rappresentante decaduto/a verrà sostituito/a dal/la primo/a non eletto/a.

Qualora ciò non fosse possibile, verrà convocata una nuova assemblea per l'elezione di un/a nuovo/a Rappresentante entro 30 giorni.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Direttivo Confederale.

Approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo Confederale nella seduta del 15/05/2025

Firmato
Il Segretario Generale CSdL
Enzo Merlini

